



REGOLAMENTO DI TIROCINIO

Corso di Studio in Scienze dell'educazione

Classe di Laurea in Scienze dell'educazione e della formazione (L-19)

PARTE 1 - FONTI, FINALITÀ E DEFINIZIONI

Art.1 - Fonti

1. Il presente Regolamento, nel quadro della normativa vigente (Legge 24 giugno 1997, n. 196, e Decreto 25 marzo 1998, n.142, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale), in accordo con il Regolamento Didattico di Ateneo e con il Regolamento Didattico del Corso di Studio in Scienze dell'educazione (d'ora in poi C.d.S. in Scienze dell'educazione), contiene le norme generali che regolano l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di tirocinio, previste nel piano di studi del C.d.S. in Scienze dell'educazione dell'Università degli Studi di Trieste.

Art.2 - Linee guida

1. Oltre al presente Regolamento, il tirocinio del C.d.S. in Scienze dell'educazione è disciplinato anche dalle Linee guida del tirocinio del Corso di Studio in Scienze dell'educazione (d'ora in poi Linee guida), elaborate dalla Commissione tirocini e aventi per oggetto le procedure e le modalità di attuazione del tirocinio e delle norme che lo regolano.

2. Le Linee guida vengono aggiornate all'inizio di ogni anno accademico dalla Commissione tirocini di cui all'art.6 del presente Regolamento e sono approvate dal Consiglio di Dipartimento.

Art.3 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica ai tirocini previsti nel piano di studi del C.d.S. in Scienze dell'educazione dell'Università degli Studi di Trieste (classe L-19).

Art.4 - Finalità

1. Il piano di studi del C.d.S. in Scienze dell'educazione prevede:

a) al secondo anno di corso, il tirocinio indiretto con funzione propedeutica e preparatoria allo svolgimento del tirocinio diretto dell'anno successivo;

b) al terzo anno di corso, il tirocinio diretto finalizzato a:

- favorire l'integrazione tra le conoscenze teoriche in via di acquisizione nel corso di studi e la pratica professionale;
- verificare sul campo come si organizzano e si gestiscono servizi nei quali può operare la figura dell'educatore;
- fornire, già al termine del ciclo di studi triennale, un servizio di orientamento e placement ai tirocinanti.

Art.5 - Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento s'intendono:

a) per tirocinio indiretto, un'esperienza formativa propedeutica e preparatoria al tirocinio diretto caratterizzata dalla partecipazione a seminari tematici e incontri di tutorato collettivi e individuali, e dalla connessa riflessione sugli aspetti caratterizzanti il profilo e la professionalità dell'educatore;

b) per tirocinio diretto, un'esperienza formativa temporanea, non configurabile come rapporto di lavoro, che si svolge presso un ente/azienda e che permette l'acquisizione di competenze coerenti con il piano di studi;

c) per Soggetto promotore, il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Trieste oppure, ove esplicitamente previsto, l'Università di Trieste cui competono la stipula delle convenzioni con gli enti/aziende che si impegnano ad ospitare tirocinanti, la sottoscrizione del Progetto formativo dei



tirocinanti di cui all'art.9 del presente Regolamento, l'attivazione di apposita polizza assicurativa di responsabilità civile e copertura infortuni per la durata del tirocinio;

d) per Ente/Azienda accogliente, i soggetti/strutture di diversa ragione sociale, aventi i requisiti di cui all'art. 13 del presente Regolamento, che ospitano i tirocinanti e ai quali competono la sottoscrizione della convenzione e del Progetto formativo con il Soggetto promotore e l'indicazione di un tutor responsabile dell'affiancamento dei tirocinanti.

PARTE 2 - GESTIONE ORGANIZZATIVA

Art. 6 - Commissione tirocini e Coordinatore delle attività di tirocinio

1. L'organizzazione e la gestione delle attività di tirocinio sono affidate alla Commissione tirocini, composta dal Coordinatore del Corso di Studio, da due docenti individuati fra i membri del Consiglio del Corso di Studio, uno dei quali assume anche la funzione di Coordinatore delle attività di tirocinio, e dai tutor dell'Ufficio tirocini. Tale organo rimane in carica per la durata del mandato del Coordinatore del CdS.

2. La Commissione tirocini:

- esprime il proprio parere in merito all'idoneità degli enti/aziende che richiedono di stipulare una convenzione, al rinnovo e alla risoluzione anticipata delle stesse;
- esprime parere sulle richieste di riconoscimento dell'attività lavorativa a riduzione del monte ore del tirocinio diretto;
- definisce le finalità formative del tirocinio, l'impostazione del percorso, la sua regolamentazione e le modalità di valutazione delle esperienze documentate dai tirocinanti;
- valuta le relazioni finali degli studenti al termine del tirocinio diretto.

Art. 7 - Ufficio Tirocini e Tutorato

1. L'attività di tutorato dei tirocini è affidata all'Ufficio tirocini al cui interno operano il Coordinatore delle attività di tirocinio e i tutor di tirocinio.

2. Il Coordinatore delle attività di tirocinio:

- garantisce il rispetto delle finalità formative del percorso di tirocinio;
- progetta e programma le attività di tirocinio di concerto con i tutor di tirocinio universitari;
- cura i rapporti con le parti sociali e con gli enti di tirocinio attraverso le modalità ritenute più adeguate;
- effettua la supervisione e valuta le attività del tirocinio diretto e indiretto.

3. I tutor dell'Ufficio tirocini:

- coordinano l'attività di tirocinio del tirocinante e concordano le modalità operative di svolgimento;
- collaborano con il tutor dell'Ente/Azienda accogliente alla stesura del Progetto formativo;
- garantiscono il corretto svolgimento del tirocinio secondo quanto stabilito nel Progetto formativo.

4. Il tutor dell'Ente/Azienda accogliente è designato dall'Ente/Azienda accogliente ed è responsabile dell'attuazione del Progetto formativo individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio, anche aggiornandone la relativa documentazione.

5. Il tutor dell'Ente/Azienda accogliente deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate a garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio e deve possedere un titolo o qualifica fra quelli previsti dalla vigente normativa sulle professioni educative (DL 65 del 2017, artt. 4 e 14; L. 205/2017, art. 1, commi 595 e 598).

6. Il tutor deve trovarsi in regime contrattuale di lavoro dipendente con l'ente presso il quale viene svolto il tirocinio o che ha in gestione il servizio.

7. Ogni altra situazione deve essere presa in considerazione dalla Commissione tirocini.

8. I compiti dei tutor dell'Ufficio tirocini e del tutor dell'Ente/Azienda accogliente sono disciplinati dalle Linee guida.



PARTE 3 - IL TIROCINIO

Art.8 - Propedeuticità

1. Il tirocinio indiretto è propedeutico allo svolgimento del tirocinio diretto.
2. Per poter accedere al tirocinio diretto, ai sensi dell'art.12 del Regolamento Didattico del C.d.S. in Scienze dell'educazione, lo studente deve aver acquisito i crediti previsti per il tirocinio indiretto e almeno 24 CFU in discipline dell'area socio-psico-pedagogica.
3. La frequenza alle attività di tirocinio è obbligatoria, anche ai sensi dell'art.7 del Regolamento Didattico del C.d.S. in Scienze dell'educazione.
4. Il tirocinio indiretto e diretto concorrono al conseguimento dei CFU previsti dal piano di studio C.d.S. in Scienze dell'educazione.
5. Le modalità di ammissione al tirocinio indiretto e diretto sono regolate dalle Linee guida.

Art.9 - Svolgimento

1. Il percorso di tirocinio indiretto è gestito e condotto dall'Ufficio tirocini e consta di seminari tematici e incontri di tutorato, collettivi e individuali, all'interno dei quali il tirocinante è tenuto a redigere materiali di carattere riflessivo ed argomentativo.
2. Il tirocinio diretto prevede la stesura di un Progetto formativo, attraverso il quale vengono esplicitate nel dettaglio le attività e le modalità di svolgimento del tirocinio.
3. Il Progetto formativo viene sottoscritto dal tirocinante, dal Coordinatore del Corso di Studio in Scienze dell'educazione e dal tutor dell'Ente/Azienda accogliente.
4. Il Progetto formativo deve essere compilato previa stipula di una convenzione tra Soggetto promotore ed Ente/Azienda accogliente.
5. Le modalità di attuazione del tirocinio indiretto e diretto sono disciplinate dalle Linee guida.

Art.10 - Registri di tirocinio e attribuzione dei crediti

1. Per la documentazione delle attività e il conferimento dei crediti vengono utilizzati un registro delle attività di tirocinio indiretto e un registro di tirocinio diretto di cui ciascun tirocinante è responsabile.
2. I crediti del tirocinio indiretto e diretto vengono attribuiti a conclusione di ciascun percorso secondo le modalità definite dalle Linee guida. Per il solo tirocinio diretto, la registrazione dei crediti previsti prevede l'assegnazione di un voto in trentesimi che concorre a determinare la media pesata finale dello studente ai fini del calcolo del punteggio di laurea.

Art. 11 - Obblighi del tirocinante

1. Durante lo svolgimento del tirocinio diretto, il tirocinante deve attenersi a quanto concordato nella convenzione, deve rispettare i regolamenti interni, le norme organizzative, di sicurezza e di igiene sul lavoro, vigenti presso l'Ente/Azienda in cui si svolge il tirocinio. Il tirocinante deve mantenere la massima riservatezza per quanto attiene ai dati e alle informazioni acquisite durante lo svolgimento del tirocinio.
2. Ulteriori obblighi relativi allo svolgimento del tirocinio diretto sono specificati nel successivo art.14 del presente Regolamento e nelle Linee guida.

Art. 12 - Valutazione e monitoraggio

1. Ai fini dell'acquisizione dei crediti formativi stabiliti dal piano di studi, il monitoraggio e la valutazione del tirocinio sono definiti dalla Commissione tirocini, di cui all'art.6 del presente Regolamento, e sono esplicitati nelle Linee guida.
2. Per il solo tirocinio diretto, il voto finale sarà determinato dalla valutazione espressa dal tutor dell'Ente/Azienda accogliente per 1/5 dei punti e dalla valutazione della relazione finale, in capo alla Commissione tirocini, per 4/5 dei punti.



PARTE 4 - GESTIONE AMMINISTRATIVA

Art. 13 - Convenzioni

1. Il tirocinio diretto si svolge sulla base di apposita convenzione, stipulata tra il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Trieste o l'Università degli Studi di Trieste e l'Ente/Azienda accogliente, contenente le indicazioni previste dall'art. 4 del D.M. 142/1998, e previo parere favorevole della Commissione tirocini.
2. Possono essere sede di tirocinio le strutture pubbliche o private che operano nei seguenti ambiti: educativo e formativo, scolastico, socio-sanitario e della salute, limitatamente agli aspetti socio-educativi, socio-assistenziale, della genitorialità e della famiglia, culturale, giudiziario, ambientale, sportivo e motorio, dell'integrazione e della cooperazione internazionale.
3. La procedura per la stipula della convenzione è disciplinata dalle Linee guida.

Art. 14 - Formazione e sicurezza nei luoghi di lavoro

1. Prima di iniziare il tirocinio diretto, secondo quanto previsto dall'art. 37 del D.Lgs. 81/2008, lo studente è tenuto ad assolvere l'obbligo di formazione sulla sicurezza.
2. Le modalità di adempimento di tale obbligo sono indicate nelle Linee guida.
3. Il Soggetto ospitante è tenuto ad informare e formare il tirocinante sui rischi specifici connessi allo svolgimento dell'attività di tirocinio nelle proprie strutture.
4. Le tirocinanti in stato di gravidanza devono immediatamente darne comunicazione all'Ufficio tirocini e all'ente presso il quale stanno svolgendo il tirocinio.
5. Fatta salva l'astensione obbligatoria prevista dall'art. 7, commi 1 e 4, del D. Lgs. 151/01, compete al Soggetto promotore e all'Ente ospitante la valutazione congiunta di eventuali interruzioni anticipate del tirocinio diretto sulla base delle condizioni di rischio rilevate.

Art. 15 - Copertura assicurativa

La copertura assicurativa per lo svolgimento del tirocinio diretto è interamente a carico dell'Università degli Studi di Trieste che, in qualità di Soggetto promotore, provvede ad assicurare il tirocinante per la responsabilità civile contro terzi e per gli infortuni sul lavoro, presso l'INAIL. Le coperture assicurative riguardano anche attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'Ente/Azienda accogliente e rientranti nel Progetto formativo e per le quali sia stata fatta comunicazione secondo le modalità indicate nelle Linee guida.

Art. 16 - Riconoscimento di attività lavorativa come tirocinio diretto

1. È possibile ottenere una riduzione parziale del monte ore previsto per il tirocinio diretto richiedendo il riconoscimento o dell'attività lavorativa secondo le modalità indicate nelle Linee guida.

PARTE 5 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 17 - Decorrenza del regolamento

1. Il presente Regolamento viene approvato dal Consiglio di Dipartimento con delibera del 30 gennaio 2017 e ha effetti a partire dall'anno accademico 2016/2017. Eventuali modifiche e integrazioni vengono approvate dal Consiglio di Dipartimento.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia ai regolamenti e alle normative di Ateneo.

Ultima modifica: Consiglio di Dipartimento del 12 aprile 2022